



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.150**

#### OGGETTO:

**Manifestazione sportiva IX Duathlon Sprint Città di Santena – Domenica 10 marzo 2024. Approvazione programma dell’iniziativa ed erogazione contributo alle associazioni coinvolte nell’organizzazione.**

L’anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. È presente in collegamento da remoto l’Assessore Alessia Perrone e risultano in presenza per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4. PERRONE Alessia	Assessore	Sì
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Manifestazione sportiva IX Duathlon Sprint Città di Santena – Domenica 10 marzo 2024. Approvazione programma dell’iniziativa ed erogazione contributo alle associazioni coinvolte nell’organizzazione.**

### PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale dedica particolare attenzione alle discipline sportive in quanto ritenute mezzo di aggregazione sociale e di stimolo alla convivenza civile, grazie al valore del sano agonismo come funzione sociale dello sport;
- garantisce piena collaborazione nei confronti di quelle Associazioni e Organizzazioni che promuovono e incentivano la pratica di attività sportive da parte della cittadinanza, favorendo l'integrazione fra i componenti della stessa;

**ESAMINATA** la richiesta di contributo presentata dal sig. Piergiorgio Orla, legale rappresentante dell'Associazione ASD Quality – con sede in C.so Moncalieri n. 466/14 a Torino e relativa all'iniziativa sportiva "IX Duathlon Sprint Città di Santena" organizzata per il giorno 10 marzo 2024 – prot. n. 15053/2023;

**DATO ATTO** che la gara è inserita nel calendario nazionale quale prova di Circuito Nazionale fitri. Vista la rilevanza sportiva della gara e la pubblicità effettuata a livello nazionale è attesa una numerosa partecipazione da parte di atleti e accompagnatori, che al termine della gara avranno la possibilità di visitare le attrattive culturali e gastronomiche del territorio santenese, tra cui il Parco e la Villa Cavour e i ristoranti locali.

### EVIDENZIATO:

- che il *Duathlon* è uno sport individuale che consiste nella somma di una frazione iniziale di corsa, seguita da una frazione di ciclismo, e si conclude con una ulteriore frazione di corsa, si precisa che il percorso sul territorio di Santena sarà di 5 Km Run, 20 Km Bike, 2,5 Km Run.
- gli orari della manifestazione – passibili di piccole modifiche - saranno i seguenti:
  - 10.00 Ritrovo presso Scuola Media G.Falcone, via Tetti Agostino 31
  - 11.00 Apertura zona cambio
  - 12.30 Chiusura zona cambio
  - 12.45 Allineamento nei bo
  - 13.00 Partenza gara femminile
  - 14.30 Partenza gara maschile
  - 16.30 Premiazione
- per iscriversi alla gara è necessario essere in possesso di regolare tessera FITRI o tessera di una federazione riconosciuta dall'ITU. Anche gli atleti non tesserati potranno sottoscrivere un Tesseramento Giornaliero fornendo copia del certificato medico agonistico per la pratica del Triathlon.

**EVIDENZIATO** inoltre che, come già avvenuto nelle precedenti due edizioni, il Comune di Santena affiancherà gli organizzatori con personale della Polizia Locale per il controllo della viabilità e l'eventuale chiusura al traffico delle vie interessate, con la collaborazione dell'Associazione Pro Loco e del Gruppo Radio Emergenza e della Croce Rossa per l'assistenza sanitaria. L'Associazione Pro Loco si occuperà inoltre di allestire il ristoro degli atleti.

### RICHIAMATI:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 29/12/2005;
- L'art. 12 della Legge 241/90 che testualmente recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
- L'art. 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, individua le attività considerate di interesse generale per la collettività, tra le quali sono espressamente previste alle lettere I e K:
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

**RILEVATO** che il regolamento comunale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, definisce i requisiti, i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e agevolazioni necessarie alla realizzazione di iniziative coerenti con le linee programmatiche approvate dall'Amministrazione Comunale.

Per attribuzione di **agevolazioni** si intende la fruizione per un periodo determinato di un bene di proprietà comunale (es comodato d'uso di immobili o attrezzature), la fornitura di un servizio a condizioni agevolate, ossia con corrispettivo ridotto o senza corrispettivo e, ricorrendone i presupposti di legge e regolamentari, l'esonero dal pagamento totale o parziale di canoni e imposte e tariffe.

Per **patrocinio** si intende il sostegno sotto vari aspetti (contribuzione economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi pubblicitari gratuiti, co-intestazione di programmi, lettere, esenzione dal pagamento di canoni o imposte, ecc.) ed iniziative di particolare importanza o rilevanza sociale, concesso a fronte di richiesta scritta al Sindaco. Del patrocinio deve essere fatta esplicita menzione in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa.

**DATO ATTO** che il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria all'art. 36, comma 1, lettera s prevede quanto segue: il C.C. autorizza la G.C. a prevedere ulteriori esenzioni per occupazioni effettuate per ragioni di pubblico interesse, legate anche all'attività di associazioni senza fini di lucro/ONLUS, del territorio santenese, in occasione di organizzazione di eventi, manifestazioni, fiere e sagre;

**ACCERTATO** che sotto il profilo del regime fiscale per distinguere le attività commerciale e le attività non commerciale svolte da associazione non iscritte al RUNTS (Registro Nazionale Terzo Settore) si fa riferimento all'articolo 148 e seguenti del TUIR e ad alcuni criteri giurisprudenziali, tra cui in particolare:

- gli eventi, i corsi o i seminari devono rientrare nell'attività istituzionale prevista dallo statuto dell'associazione e nei fini generali di tipo sociale che l'associazione persegue;
- assenza di un'organizzazione “rilevante” assimilabile all'attività di impresa;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- il corrispettivo non deve essere superiore ai costi diretti che l'associazione sostiene per produrre quel servizio o quel bene.

**VALUTATO CHE** alla luce delle disposizioni normative vigenti non sussistono ostacoli alla concessione di contributi a favore dei soggetti istituzionalmente preposti alla valorizzazione del territorio, ovvero associazioni sportive, dilettantistiche o di volontariato sociale, comunque nei limiti di appropriatezza e ragionevolezza della spesa con esplicitazione della corrispondente motivazione;

**CONSIDERATO** che l'iniziativa, dedicata alla promozione delle multi discipline, è di indubbia valenza in quanto positivo momento di sport ed aggregazione che contempla la partecipazione di numerosi atleti ed il coinvolgimento di quanti interessati allo svolgimento della manifestazione. Nel contempo, la stessa richiama l'affluenza di un pubblico numeroso, per cui è da ritenersi rilevante anche sotto il profilo dei conseguenti benefici economici e turistici;

**EVIDENZIATO** inoltre che la manifestazione è meritevole di sostegno anche economico da parte dell'Amministrazione Comunale, in quanto organizzata da un organismo di rilievo come la Federazione Italiana Triathlon (FITRI), mediante partecipazione attiva e appoggio logistico sia nella fase preparatoria, sia durante l'iniziativa sportiva e fino al termine della stessa;

**DATO ATTO** che tale sostegno non rappresenta una sponsorizzazione, in quanto si configura come supporto ad un'iniziativa considerata meritevole di interesse generale e coincidente con una pubblica finalità affidata alla cura dell'Ente, l'Amministrazione comunale intende intervenire economicamente con un contributo economico alle associazioni coinvolte nella manifestazione in oggetto con le seguenti modalità:

- € 5.150,000 all'associazione ASD Quality organizzatore dell'evento;
- € 425,00 all'Associazione Pro Loco Santena per l'allestimento del ristoro degli atleti;
- € 425,00 alla Croce Rossa – Comitato di Santena – per il supporto sanitario.

**ACCERTATO che** le suddette associazioni risultano in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

**RISCONTRATO** che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

*“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo*



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l’attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell’ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l’amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l’obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l’amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività amministrativa. Pertanto, l’attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune. In caso contrario, l’attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”. Inoltre secondo **il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo** la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell’applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l’erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti”;*

**RICHIAMATA inoltre** la seguente normativa:

- articolo 118 della Costituzione;
- articolo 12 Legge 7 agosto 1990, 241 “Nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- articolo 26 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- articolo 1, commi 125-129 – Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
- l’art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: “I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall’Amministrazione Comunale per il progetto”;
- l’art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che “l’assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**TENUTE** presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;

**ACQUISITI** sul presente atto i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** il programma e di concedere il patrocinio per la manifestazione sopra evidenziata;
2. **DI EROGARE** la somma di € **5.150,00** a favore dell'Associazione ASD Quality – Corso Moncalieri 466/14 10133 Torino – mediante accredito su conto corrente dedicato, a titolo di partecipazione alle spese organizzative sostenute dall' Associazione. Il contributo troverà capienza a carico del Cap. 1831.101 denominato “*Trasferimenti per contributi attività sportive e tempo libero*”, codice di bilancio 06.01.1 del Bilancio finanziario 2023/2025, P.U. 1.04.04.01.001 gestione e competenza 2023;
3. **DI EROGARE** la somma di € **425,00** all'Associazione Pro Loco Comitato di Santena a titolo di rimborso spese per l'allestimento del ristoro per gli atleti. Il contributo troverà capienza a carico del Cap. 1831.101 denominato “*Trasferimenti per contributi attività sportive e tempo libero*”, codice di bilancio 06.01.1 del Bilancio finanziario 2023/2025, P.U. 1.04.04.01.001 gestione e competenza 2023;
4. **DI EROGARE** la somma di € **425,00** alla CRI Sezione di Santena come sostegno al presidio sanitario durante la manifestazione. Il contributo troverà capienza a carico del Cap. 1831.101 denominato “*Trasferimenti per contributi attività sportive e tempo libero*”, codice di bilancio 06.01.1 del Bilancio finanziario 2023/2025, P.U. 1.04.04.01.001 gestione e competenza 2023;
5. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione venga trasmessa:
  - ✓ all'Associazione ASD Quality;
  - ✓ all'Associazione Pro Loco di Santena;
  - ✓ alla CRI Comitato di Santena;
  - ✓ alla Polizia Municipale;
  - ✓ all'Ufficio Tecnico Comunale.
6. **DI DARE ATTO** che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
7. **DI DARE ATTO** che l'Associazione dovranno rendicontare le spese sostenute ai sensi del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.
8. **DI DARE ATTO CHE:**



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- l'organizzazione dell'evento patrocinato è assicurativamente coperto anche dalla polizza sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale;
  - gli organizzatori hanno l'obbligo di richiedere e conseguire i necessari permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.);
9. **DI DARE ATTO CHE** la rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'accredito del contributo, compilando la dichiarazione sostitutiva di notorietà, il modulo di rendicontazione e allegando i relativi documenti contabili.
10. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, è la Sig.ra Bergoglio Ornella - Responsabile Area 4 - Socio Culturale;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL SINDACO**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: GHIO Roberto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.